



## ***Legge di bilancio 2026***

*Impatti fiscali e strategici per le imprese  
manifatturiere*

Dividendi e politiche di distribuzione nei gruppi industriali

3

Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in  
beni strumentali

4

La correzione degli errori contabili ha piena rilevanza fiscale

5



## INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una serie di misure che incidono direttamente sulle scelte strategiche delle imprese manifatturiere, in particolare in termini di **gestione della liquidità**, **politiche di investimento** e **struttura dei gruppi societari**.

In un contesto economico caratterizzato da crescente pressione competitiva e da una rinnovata attenzione alla sostenibilità finanziaria degli investimenti industriali, diventa essenziale comprendere non solo le singole novità normative, ma anche i loro effetti combinati sulla pianificazione fiscale e industriale.

In questo primo numero del 2026 di *Industria 360* analizziamo le principali disposizioni della Legge di Bilancio di maggiore interesse per il settore manifatturiero, con un focus specifico su **dividendi** e **ammortamenti**, due ambiti chiave per gruppi italiani ed esteri.



## *Dividendi e politiche di distribuzione nei gruppi industriali*

Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore importanti modifiche alla disciplina fiscale dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni, che incidono sui regimi di parziale esenzione previsti dal TUIR (artt. 58, 59, 87 e 89).

La riforma ha introdotto nuove soglie dimensionali che limitano la parziale esenzione dei dividendi e delle plusvalenze, sia per i soggetti IRPEF (imprenditori individuali e società di persone) sia per i soggetti IRES.

In particolare, la parziale esenzione sui dividendi viene riconosciuta solo se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- partecipazione diretta non inferiore al 5% del capitale sociale
- valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro.

Le nuove regole vengono estese anche al regime delle plusvalenze da cessione di partecipazioni (PEX), che sarà applicabile esclusivamente in presenza di una partecipazione pari almeno al 5% oppure di un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Inoltre, l'esenzione viene mantenuta anche ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Ulteriori effetti riguardano la ritenuta ridotta dell'1,2% sui dividendi distribuiti a società residenti in Stati UE o SEE, che potrà essere applicata solo se, alla data della delibera di distribuzione, sia rispettata almeno una delle condizioni previste dall'articolo 89 del TUIR (partecipazione diretta non inferiore al 5% ovvero valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro).

Ai fini del calcolo della partecipazione del 5% si considerano anche le partecipazioni indirette detenute all'interno dello stesso gruppo, secondo le regole civilistiche sul controllo.

Le disposizioni si applicheranno:

- agli utili distribuiti a partire dal 1° gennaio 2026
- alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni **acquisite a partire dal 1° gennaio 2026**, qualora rientrino nell'ambito del regime PEX
- alla cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni nonché ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data.

“

*Le nuove regole fiscali riducono le esenzioni “di default” e spingono le imprese manifatturiere a ripensare struttura dei gruppi, flussi di dividendi e tempistiche degli investimenti*

“

*Dal 2026 l'esenzione fiscale non è più scontata: contano la dimensione della partecipazione e il suo valore fiscale. Le holding industriali devono rivedere assetti e politiche di distribuzione*

## Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

La Legge di Bilancio 2026, all'art. 1, co. dal 427 al 436, introduce un incentivo fiscale per supportare la transizione digitale delle imprese e sostenerne gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L'agevolazione consiste nella **maggiorazione del costo di acquisizione dei beni**, che opera ai fini della determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili (IRES e IRPEF) e dei canoni di leasing, fino a un massimo del 180%.

Gli investimenti agevolabili dovranno **essere effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 30 settembre 2028** e si accederà all'incentivo mediante presentazione di comunicazioni e certificazioni da trasmettere tramite il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Con un successivo Decreto (da adottare entro il 31/01/2026) saranno definite le modalità attuative della disposizione, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio e al contenuto e modalità di trasmissione delle relative comunicazioni.

### Ambito soggettivo

I **soggetti beneficiari** sono:

- i contribuenti titolari di reddito d'impresa
- che rispettino la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono **escluse dal beneficio**:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

### Perimetro oggettivo: tipologie di investimenti agevolabili

Possono accedere all'agevolazione sia investimenti in beni di proprietà che effettuati mediante contratti di locazione finanziaria:

- beni strumentali ricompresi negli elenchi di cui agli allegati IV (**beni materiali**) e V (**beni immateriali**) alla Legge di Bilancio. Si tratta di un aggiornamento dei beni tangibili e intangibili di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016
- **beni finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili**, anche a distanza, compresi gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta.

È stato introdotto il **vincolo della produzione Made in EU**, ovvero per usufruire dell'incentivo è necessario che i beni oggetto di agevolazione

“

*Il nuovo super-ammortamento fino al 180% rafforza la leva fiscale sugli investimenti produttivi, digitali ed energetici, ma richiede pianificazione e rispetto di requisiti stringenti*

“

*La Legge di Bilancio 2026 premia le imprese che integrano fiscalità, strategia industriale e governance nelle decisioni di medio-lungo periodo*

siano prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

I beni oggetto di agevolazione devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

### Intensità dell'agevolazione

A fronte del rispetto dei sopra citati requisiti di agevolabilità, l'intensità dell'incentivo varia a seconda dell'importo degli investimenti agevolabili:

Importo investimenti	Misura della maggiorazione del costo di acquisizione
fino a € 2,5 milioni	180%
oltre € 2,5 e fino a € 10 milioni	100%
oltre € 10 e fino a € 20 milioni	50%

### Modalità di accesso al beneficio

L'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma informatica sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

### Cumulo

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con altre risorse nazionali ed europee **nel rispetto del divieto di doppio finanziamento** e a condizione che il sostegno non porti al **superamento del costo sostenuto**. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi fruiti sui medesimi costi agevolabili.

L'incentivo non è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero al 30 giugno 2026 per investimenti "prenotati"), previsto all'art. 1, co. 446, Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

## FOCUS

## La correzione degli errori contabili ha piena rilevanza fiscale

Il Decreto Correttivo Irpef-Ires (Dlgs 192/2025) approvato lo scorso dicembre ha introdotto rilevanti modifiche al trattamento fiscale degli errori contabili.

L'obiettivo della nuova disciplina è quello di eliminare le incertezze applicative della normativa previgente, quello di eliminare i disallineamenti esistenti tra valori contabili e valori fiscali; nello specifico si offre al contribuente una procedura semplificata di trattazione fiscale degli errori contabili senza dover ricorrere alle presentazioni di dichiarazioni integrative.

La piena rilevanza fiscale delle partite contabili rilevate a seguito dell'applicazione dell'OIC 29 è ammessa solo al ricorrere di determinate condizioni:

- **Condizione soggettiva:** il contribuente deve sottoporre **obbligatoriamente** il proprio bilancio d'esercizio a **revisione legale dei conti**
- **Condizione oggettiva:** la nuova normativa si applica al solo caso di **errori non rilevanti**
- **Condizione temporale:** errori la cui correzione è effettuata **entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo** a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere rilevati oppure sono stati erroneamente rilevati. In ogni caso, la correzione deve comunque avvenire prima della formale conoscenza dell'avvio di accessi o ispezioni verifiche o altre attività di accertamento riguardanti gli elementi oggetto della correzione o della rilevazione contabile non corretta.

Le nuove disposizioni si applicano alle correzioni contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

L'insussistenza di una delle condizioni sopra riportate comporta l'impossibilità a adottare la procedura semplificata di riconoscimento fiscale degli errori contabili sopra riportata e dunque, la necessità di presentare dichiarazioni integrative per dare rilevanza fiscale alle partite contabili non rilevate correttamente nel passato.

La nuova disciplina di trattazione degli errori contabili è rubricata all'art 83 comma 1 Ter del TUIR.

La relazione illustrativa al Decreto Correttivo Irpef-Ires in realtà estende il regime speciale di correzione dell'errore contabile anche alle imprese che determinano il valore della produzione netta in base alle disposizioni **IRAP** (art 6 e 7 del Dlgs 446/1997).

Oltre alla sussistenza delle condizioni sopra riportate, la procedura semplificata di correzione dell'errore contabile è ammessa anche ai fini IRAP a patto che il valore della produzione netta sia positivo in entrambi i periodi di imposta di interesse (quello in cui è commesso l'errore e quello in cui esso è corretto).

### Potrebbe interessarti anche

Per un'analisi completa delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e delle implicazioni operative per le imprese manifatturiere, è disponibile la nostra **circolare di approfondimento**, con focus sugli impatti fiscali e sulle principali scelte strategiche per gruppi industriali italiani ed esteri.

**+** *Legge di bilancio 2026 - Il nuovo quadro fiscale e i benefici per la aziende*  
[Leggi la circolare](#)

**+** *Legge di bilancio 2026: guida operativa alle principali novità*  
[Guarda il webinar](#)

### CONTATTI



#### Francesca Capoferri

Partner — Manufacturing Industry Group Coordinator  
[francesca.capoferri@it.andersen.com](mailto:francesca.capoferri@it.andersen.com)



#### Alberto Trainotti

Partner — Manufacturing Industry Group Coordinator  
[alberto.trainotti@it.andersen.com](mailto:alberto.trainotti@it.andersen.com)